

Allegato A

Proposta di legge

“Disposizioni in materia di guide turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016

Indice

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Modifiche dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

Art. 2 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), n), o) e z) dello Statuto;

Visto l'articolo 3, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013);

Visto l'articolo 159 bis della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), inserito dalla l.r. 24/2018 e successivamente modificato dalla l.r. 32/2019;

Considerato che:

1. In materia di guida turistica lo Stato ha stabilito con l'articolo 3, comma 1 della l. 97/2013 che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale; ma non ha ancora disciplinato il profilo professionale ed i relativi requisiti per l'accesso alla professione, che – riguardando la materia delle “professioni”, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione – costituiscono principi fondamentali la cui determinazione è competenza del legislatore statale;

2. L'articolo 159 bis, comma 1 della l.r. 86/2016 dispone la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione per guida turistica fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale e dei relativi requisiti di accesso; ma stabilisce altresì – a seguito della modifica introdotta con la l.r. 32/2019 - la data del 31 dicembre 2020 quale termine ultimo della sospensione, a prescindere dalla perdurante carenza di tale definizione da parte dello Stato;

3. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5213 del 26 agosto 2020 ha sancito che, dal momento che lo Stato è intervenuto con l'articolo 3 della l. 97/2013 stabilendo che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, discende un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica, senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale;

4. Occorre pertanto modificare l'articolo 159 bis, comma 1 della l.r. 86/2016, espungendo dal testo

il termine temporale del 31 dicembre 2020, in modo che la sospensione dell'accesso alla professione di guida turistica permanga sino a che lo Stato non intervenga con proprie disposizioni legislative a disciplinare l'accesso medesimo;

5. Occorre conseguentemente modificare anche il comma 2 del citato articolo 159 bis, in modo da consentire alle guide turistiche già abilitate di conseguire, in vigenza della sospensione di cui al comma 1, l'integrazione dell'abilitazione delle proprie competenze linguistiche tramite attestazione, dal momento che non è possibile sostenere l'esame apposito, che ai sensi dell'articolo 109 della l.r. 86/2016 si dovrebbe svolgere nell'ambito degli esami finali dei corsi di formazione per aspiranti guide;

6. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di sospensione contenuto nell'articolo 159 bis, comma 1 della l.r. 86/2016, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Modifiche dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 159 bis della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Le guide turistiche che richiedono l'integrazione dell'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 109, in vigenza della sospensione di cui al comma 1, presentano al SUAP a cui è stata presentata la SCIA, di cui all'articolo 105, una comunicazione di variazione con la quale si attesta la conoscenza della lingua straniera, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale in ordine al livello di conoscenza richiesto.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.